AVV. FRANCESCA ROMANA PERRINI
NOTAIO

Repertorio n.1821 Raccolta n.1355

DEPOSITO DI DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sette luglio duemilaquindici in Roma alla Via giuseppe Pisanelli n. 4, alle ore diciassette e minuti trenta
Innanzi a me dottoressa Francesca Romana Perrini, notaio in Roma con studio alla Via Pisanelli n. 4, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

E' PRESENTE

- la dottoressa **RONGAI TERESA** nata a Roseto degli Abruzzi (TE) il giorno 4 luglio 1955, la quale dichiara, previo richiamo da me notaio fatto sulle conseguenze penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace rese ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, di intervenire al presente atto non in proprio ma nella qualità di Segretario e legale rappresentante della **"FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI PEDIATRI DI ROMA E PROVINCIA" in breve "FIMP - ROMA"**, con sede legale in Roma, alla Via Gian Luca Squarcialupo n. 20, dove domicilia per la carica, codice fiscale 963716010583, P.IVA 09559811006, a quanto infra legittimata in virtù degli articoli 17 e 25 del vigente statuto della federazione.

Registrato a Roma 4 il 28.7.2015 al n. 19087 Serie 1T liquidati € .....

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara e premette quanto segue:
- L'Assemblea dei soci dell'Associazione con riunione tenutasi in data 11 dicembre 2014 ha deliberato di approvare un nuovo testo di statuto, approvato dall'Assemblea secondo statuto, della predetta Federazione;
- che essa comparente, nella qualifica di cui sopra, intende depositare in atti notarili, il testo dello Statuto, con le modifiche sopra approvate.

Tanto premesso da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, la comparente, nella qualità, mi richiede di ricevere in deposito e conservare nei miei atti, anche al fine di ottenere la registrazione ed il successivo rilascio di copie autentiche, estratti e certificati lo Statuto della **"FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI PEDIATRI DI ROMA E PROVINCIA"**.

Io notaio, aderendo alla richiesta della comparente ricevo in deposito lo Statuto della **"FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI PEDIATRI DI ROMA E PROVINCIA"**, con sede legale in Roma, composto di numero 33 (trentatre) articoli, che firmato dalla comparente e da me notaio si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, per farne parte integrante e sostanziale.

Mi dichiara altresì la comparente che il deposito di detto Statuto è fatto nell'interesse esclusivo della Federazione **"FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI PEDIATRI DI ROMA E PROVINCIA"**.

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico della Federazione.

La comparente, dichiarando di ben conoscerne il contenuto, dispensa me notaio dalla lettura dell'allegato.

Il presente atto da me redatto e scritto parte a mano e parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia, è stato da me letto alla costituita che lo approva perchè conforme alla sua volontà e lo firma in margine e lo sottoscrive con me notaio in conformità di legge alle ore diciotto e sono quattro facciate di un foglio sin qui

F.to: Teresa Rongai

F.to: Francesca Romana Perrini notaio segue sigillo



Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge, che si rilascia alla parte interessata per gli usi consentiti.

Roma, 08 SET. 2015

PERRINI FRANCESCA ROMA
NOTAIO IN ROMA

Allegato "A" al n. 1821/1355 di Repert.

FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI PEDIATRI

DI ROMA E PROVINCIA

F.I.M.P. – ROMA

STATUTO

aggiornato a seguito delle modifiche deliberate dall'Assemblea dell'11.12.2014

TITOLO I – COSTITUZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1

E' costituita un'associazione sindacale denominata "Federazione Italiana Medici Pediatri di Roma e Provincia" (in acronimo, F.I.M.P. Roma) operante nel rispetto delle norme vigenti in materia.

L'associazione ha sede in Roma, via Gian Luca Squarcialupo n.20 – cap. 00162.

Con delibera dell'Assemblea possono essere istituite e soppresse delegazioni e uffici distaccati.

L'associazione ha durata fino al 2050. Tale termine può essere prorogato con delibera dell'Assemblea anche prima della scadenza.

TITOLO II - SCOPI E PRINCIPI

Art. 2

La FIMP-ROMA ha carattere di sindacato libero, autonomo, apartitico e senza scopo di lucro. Aderisce alla F.I.M.P. (Federazione Italiana Medici Pediatri).

Ha precipuamente il compito di:

a) assicurare unità di indirizzo sindacale, garantire la tutela degli interessi professionali, morali, giuridici, economici, previdenziali ed assistenziali degli aderenti; b) esercitare il confronto con le parti politiche e sociali anche locali allo scopo di migliorare l'organizzazione sanitaria per quanto attiene alla tutela della salute dell'infanzia e dell'età evolutiva; c) promuovere ed appoggiare tutte le iniziative scientifiche e culturali tendenti ad una maggiore qualificazione dei pediatri; d) rappresentare i medici aderenti nei confronti di tutte le Autorità pubbliche e private; e) ha facoltà di intraprendere azioni sindacali anche locali; f) incentivare ogni attività nel campo medico, culturale e sociale

diretta a favorire la tutela dei diritti della persona attraverso la promozione di incontri, dibattiti e convegni, organizzando riunioni e mostre e favorendo la creazione di gruppi di volontariato.

L'associazione può esprimersi anche attraverso l'attività editoriale in genere ed utilizzare qualsiasi tipo di supporto, cartaceo-magnetico-ottico-telematico avvalendosi di tutte le innovazioni e servizi attinenti anche al settore informatico, anche attraverso la creazione di un sito Web, per la realizzazione delle finalità proprie dell'associazione.

Per l'attività editoriale l'associazione potrà avvalersi dell'opera anche retribuita di società e professionisti esterni; potrà, altresì, ricercare pubblicità per la copertura delle spese anche delegando tale ricerca a terzi.

L'iscrizione al Sindacato è individuale e aperta a tutti i medici Pediatri convenzionati con il S.S.N. (soci ordinari), agli specializzandi e ai neo specialisti in Pediatria purché non strutturati in Aziende pubbliche o private o detentori di contratto di lavoro, inerente alla professione medica, anche a termine (soci straordinari).

Le domande di iscrizione devono essere approvate dal Consiglio Direttivo.

Possono mantenere l'iscrizione al Sindacato anche gli iscritti che per pensionamento cessano l'attività di medico di Pediatria di libera scelta (soci straordinari). Per i pensionati, i neo specialisti e gli specializzandi, la quota di iscrizione è ridotta e forfettaria ed è stabilita dall'Assemblea Generale ogni tre anni. Esclusivamente i pensionati mantengono tutti i diritti di elettorato attivo previsti dallo Statuto.

Art. 3

L'Associazione non ha fini di lucro e rispetta i seguenti dettami:

- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo diversa disposizione di legge;

- l'obbligo di impiegare utili ed avanzi di gestione per le attività istituzionali e per quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazione personali volontarie dei propri aderenti. Potrà, ove necessario avvalersi anche della collaborazione di volontari o specifici professionisti esterni all'Associazione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO III – PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5

Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili, mobili registrati, immobili che l'Associazione dovesse acquistare;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

I beni appartenenti all'Associazione sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali ordinarie e straordinarie; la quota d'iscrizione viene proposta dal Consiglio direttivo e approvata dall'Assemblea;
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- dai proventi derivanti da attività connesse, anche produttive, eventualmente poste in essere;
- da contributi esterni a qualunque titolo, tanto liberali che su progetti;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro, donazioni ed accettare con beneficio d'inventario; i lasciti testamentari sono accettati in armonia con le finalità statuarie dell'ente. Il Segretario attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 6

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Tesoriere predispone entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo e la relativa relazione. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica, deve essere altresì sottoposto alla valutazione ed approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Al termine dell'esercizio il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale, a sua volta, lo presenta all' Assemblea generale in seduta ordinaria per l'approvazione, previo invio ai soci anche con mezzi telematici, con un anticipo di almeno quindici giorni. L'Assemblea per la presentazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, si riunisce, di solito, entro il 30 aprile.

Art. 7

L'Associazione ha facoltà di ottenere finanziamenti a titolo infruttifero dai Soci e da terzi.

TITOLO IV – ORGANI

Art. 8

Sono Organi dell'associazione:

1. l'Assemblea Generale;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Segretario;
4. la Segreteria;
5. il Collegio dei Revisori del Conti;
6. il Collegio dei Probiviri;
7. il Comitato Territoriale di ASL e di Distretto
8. il Comitato Scientifico;
9. il Centro Studi.

TITOLO V - L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 9

L'Assemblea Generale è composta dai soci dell'Associazione, ciascuno dei quali potrà essere munito di unica delega ed è presieduta dal Segretario dell'Associazione; si riunisce su convocazione del Segretario, sentito il Consiglio Direttivo. I soci sono convocati in Assemblea almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno con le modalità sopra descritte.

• L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dell'Atto costitutivo e Statuto, e su ogni materia demandata all'Assemblea da legge o Statuto.

• L'Assemblea elegge il Segretario, i membri elettivi del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e i Membri del Collegio dei Probiviri.

• L' Assemblea approva la misura del contributo sociale come proposto dal Consiglio Direttivo.

• L'Assemblea formula e può deliberare eventuali modifiche allo Statuto con le modalità previste dallo Statuto stesso.

Art. 10 - Modalità di convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea Generale degli iscritti è convocata dal Segretario in seduta ordinaria una volta all'anno e comunque entro i due mesi precedenti il Congresso Nazionale Elettivo della F.I.M.P. (Art. 30.1, Statuto F.I.M.P. nazionale).

La convocazione dell'Assemblea, sentito il Consiglio Direttivo, sarà fatta a mezzo di avviso, preferibilmente con posta elettronica, anche certificata (PEC), e comunque senza alcuna formalità di spedizione.

La convocazione deve essere inviata almeno quindici giorni prima della data fissata e correlata del relativo ordine del giorno e copia del bilancio che sarà comunque disponibile on-line.

L'Assemblea è convocata, in seduta straordinaria, dal Segretario su sua iniziativa, o su richiesta motivata di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o di almeno un terzo degli iscritti.

Una Assemblea generale elettiva deve essere convocata alla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, con almeno venti giorni di preavviso, al fine di eleggere i nuovi organi.

L'Assemblea può essere svolta e tenuta anche fuori della sede sociale.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Qualora risulti un mancato pagamento non attribuibile al socio ma alla ASL o alle modalità di trasmissione del pagamento stesso, il socio è da ritenersi in regola con il pagamento. Gli specializzandi, i neo specialisti e i pensionati possono regolarizzare la loro situazione prima dell'inizio dell'Assemblea, fermo restando che gli specializzandi e i neo specialisti non detengono il diritto di voto nelle Assemblee elettive.

Art. 11

Spetta al Segretario, che presiede l'Assemblea, nominare il Segretario verbalizzante; il Presidente, coadiuvato dal Segretario verbalizzante, constata la regolarità dell'Assemblea ed il diritto di intervento nella stessa. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, che verrà successivamente pubblicato sul sito istituzionale.

Art. 12

Le Assemblee validamente costituite deliberano con la maggioranza prevista dall'art. 21 cod. civ. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Gli iscritti partecipano economicamente alla vita del Sindacato versando le quote approvate dall'Assemblea Generale. Le quote vengono quantificate, salvo successive modifiche ed integrazioni, nello 0,5% del lordo degli emolumenti e vengono direttamente

versate dalle ASL, territorialmente competenti, all'associazione su espressa autorizzazione del singolo iscritto o personalmente dagli associati, a mezzo bonifico bancario o presso la sede dell'Associazione.

ELEZIONI DEL SEGRETARIO E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13

I soci ordinari iscritti al Sindacato da almeno sessanta giorni, così come individuati dall'articolo 2 e in regola con il versamento delle quote sociali, sono elettori ed eleggibili, fermo restando quanto previsto dall'art.10.

L'Assemblea elegge:

Il Segretario, 8 membri del Consiglio Direttivo, 3 membri del Collegio dei Revisori dei Conti, 1 Supplente Revisore dei Conti, 3 membri del Collegio dei Probiviri.

Coloro che intendono presentare una propria lista devono depositare la stessa, sottoscritta da tutti i componenti la lista medesima, almeno cinque giorni prima dalla data fissata per le elezioni e, comunque entro le ore 13,00 di tale ultimo giorno, presso la sede dell'associazione. Ciascuna lista deve contenere il nome del candidato Segretario, i nomi dei candidati al Consiglio Direttivo in numero pari al numero dei componenti elettivi più, almeno, il 50%, al fine di garantire la scelta di preferenza all'interno della lista stessa. Ciascuna lista deve altresì contenere altresì i nomi dei 3 candidati al Consiglio dei Probiviri e i nomi dei 3 candidati al Consiglio dei Revisori dei Conti e il nome del Revisore dei Conti Supplente.

VOTAZIONI

1. Elezione del Segretario e del Consiglio Direttivo.

Sarà predisposta una scheda elettorale in cui le liste presentate saranno affiancate:

- In testa ad ogni lista sarà presente il nominativo del Candidato Segretario, sotto al quale saranno elencati in ordine alfabetico i nomi dei candidati al Consiglio Direttivo.

- Si può votare apponendo un segno sul nome del Candidato Segretario.

- Si possono esprimere preferenze votando almeno un minimo di quattro (4) nominativi, fino ad un massimo di otto (8) nominativi tra quelli candidati al Consiglio Direttivo. Tale voto sarà espresso apponendo un segno sui nominativi prescelti; il voto ai candidati consiglieri costituisce preferenza per il candidato Segretario della lista di cui fanno parte. I nominativi devono far parte della stessa lista del Candidato Segretario prescelto; non è ammesso il voto disgiunto.

- Le schede contenenti meno di quattro (4) e più di otto (8) nominativi saranno valide solo per il voto al candidato Segretario, altresì non saranno ritenute valide ai fini delle preferenze.

- Sarà dichiarato eletto Segretario il candidato Segretario che avrà ricevuto il maggior numero di voti.

- Saranno dichiarati eletti membri del Consiglio Direttivo i candidati appartenenti alla lista del candidato Segretario eletto che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze.

- In caso di parità di voto è eletto il più anziano per anzianità di convenzione con il S.S.N. per la Pediatria di Libera Scelta.

2. Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

Le liste per l'Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri saranno affiancate ed incolonnate, nella scheda elettorale, ciascuna sotto la lista del candidato Segretario ad esse collegato.

Possono essere espresse due preferenze per il Collegio dei revisori dei conti e due preferenze per il Collegio dei probiviri, apponendo un segno sul nominativo del candidato o dei candidati prescelti.

Saranno dichiarati eletti membri effettivi, in numero di tre (3), del Collegio dei Revisori dei Conti: il candidato più votato collegato alla lista del Segretario eletto; i due candidati più votati collegati alla lista del candidato Segretario non eletto che abbia ottenuto più voti.

Sarà dichiarato eletto membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti il secondo candidato più votato collegato alla lista del Segretario eletto.

Saranno dichiarati eletti membri del Collegio dei Probiviri i primi due candidati più votati collegati alla lista del Segretario eletto ed il candidato più votato collegato alla lista del candidato Segretario non eletto che abbia ottenuto più voti.

In caso di parità di voto è eletto il più anziano per anzianità di convenzione con il SSN per la Pediatria di Libera Scelta.

3. Validità e subentro

Le elezioni del Segretario, dei membri del Consiglio Direttivo, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei membri del Collegio dei Probiviri sono valide se il numero degli elettori non è inferiore al numero degli eletti.

Nel caso di non accettazione della carica, di dimissioni, di decadenza o di vacanza definitiva, subentra nella carica il primo dei non eletti appartenente alla lista del Segretario eletto. In caso di parità di voto subentra il più anziano per anzianità di convenzione con il S.S.N. per la Pediatria di Libera Scelta. Tali subentri sono da intendersi esclusivamente per i membri del Consiglio Direttivo, Probiviri e Revisori dei conti. Il Segretario non è sostituibile se non con nuove elezioni.

TITOLO VI - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- il Segretario;
- 8 consiglieri.

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto dal Segretario e dagli 8 Consiglieri eletti, per la durata di quattro anni. Alla scadenza del primo mandato i componenti del Consiglio possono essere eletti consecutivamente solo per due ulteriori mandati. In caso di dimissioni, decesso, decadenza di un consigliere, il Consiglio provvede, alla prima riunione, alla sua sostituzione cooptando il primo dei soci non eletti. In caso di parità di voto è chiamato il più anziano per anzianità di convenzione con il S.S.N. per la Pediatria di Libera Scelta. Alla terza sostituzione il Consiglio Direttivo decade e si indicono nuove elezioni.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno due Vicesegretari ed un Tesoriere. Eventuali compensi e/o rimborsi spese da corrispondere ai membri del Consiglio Direttivo ed agli altri organi dell'Associazione sono determinati dall'Assemblea dei Soci, purché espressamente indicati all'ordine del giorno e approvati a maggioranza dai presenti all'Assemblea.

Art. 16

Il Consiglio si riunisce almeno ogni tre mesi e tutte le volte che il Segretario lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno cinque dei suoi membri e delibera in ordine al rendiconto economico e finanziario, consuntivo e preventivo, all'amministrazione della quota sociale e per stabilire l'entrata dei soci nell'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio. Ciascun partecipante può esprimere un solo voto. Sono ammesse le assenze, se giustificate, dei membri del Consiglio Direttivo.

Nel caso di tre assenze non giustificate e dopo richiamo, il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può dichiarare la decadenza di uno dei suoi membri.

Art. 17

Il Consiglio è presieduto dal Segretario, in sua assenza dal Vicesegretario più anziano anagraficamente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Segretario e da uno dei vicesegretari presenti o in assenza da uno dei consiglieri presenti.

Il Consiglio è convocato con avviso, privo di qualsivoglia formalità, contenente l'ordine del giorno, da far pervenire con qualsiasi mezzo a tutti i consiglieri, a cura del Segretario, almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Art. 18

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni; svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.

Il Consiglio esamina preventivamente il Bilancio Preventivo e Consuntivo da presentare in Assemblea; procede autorizza alla assunzione di eventuali dipendenti determinandone la retribuzione, compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, che propone alla approvazione dell'Assemblea, e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Consiglio Direttivo ratifica e approva le richieste di iscrizione all'Associazione.

Art. 19

Sono compiti del Consiglio Direttivo oltre quelli in precedenza indicati:

1. fissare i programmi e determinare gli indirizzi generali di azione per il raggiungimento degli scopi indicati dall'Assemblea Generale;

2. deliberare stanziamenti economici straordinari in caso di necessità;

3. nominare i Membri dei Comitati di A.S.L. (ex art. 11 DPR 272/00); in caso di necessità il Segretario può provvedere alla nomina provvisoria che dovrà essere ratificata alla prima riunione del Consiglio Direttivo;

4. nominare i Membri di diritto dell'Ufficio di Coordinamento delle attività distrettuali (ex art. 14 bis DPR 272/00); in caso di necessità il Segretario può provvedere alla nomina provvisoria che dovrà essere ratificata alla prima riunione del Consiglio Direttivo;

5. formulare la proposta del rimborso delle spese ed eventuali indennità compatibilmente alle esigenze di bilancio;

6. curare l'informazione della categoria anche attraverso l'attività editoriale e gli organi di stampa periodici ufficiali dell'Associazione, dei quali potranno essere pubblicati supplementi a seconda delle esigenze;

7. curare l'informazione della categoria anche attraverso il sito dell'Associazione, www.fimproma.org.

Art. 20

Dopo le elezioni dei membri del nuovo Consiglio Direttivo, il Segretario eletto convoca il Consiglio stesso per le elezioni delle cariche statutarie. La prima convocazione deve avvenire entro 15 giorni e la seconda non oltre i 20 giorni dall'elezione.

TITOLO VII - IL SEGRETARIO – IL TESORIERE

Art. 21

Al Segretario spetta la legale rappresentanza dell'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa, anche nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Segretario è responsabile dei rapporti con la FIMP nazionale e con la FIMP Lazio.

Il Segretario presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori; sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.

Il Segretario cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica di questo alla prima riunione.

Il Segretario coordina l'attività del Consiglio Direttivo e svolge tutti gli atti demandatigli dal presente Statuto. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Segreteria. Convoca e presiede personalmente l'Assemblea Generale. Il Segretario è garante dello Statuto e coordina i rapporti con le altre Organizzazioni Sindacali, ivi compresa quella cui l'Associazione aderisce. Coordina i rapporti con gli Ordini dei Medici, con le Associazioni culturali, con i pubblici poteri e con le forze politiche e sociali.

In caso di assenza o di impedimento accertati le sue funzioni sono supplite dal Vice Segretario più anziano che, in caso di vacanza definitiva, provvede alla convocazione di un'Assemblea Elettiva Straordinaria affinché si svolgano nuove elezioni.

È coadiuvato dai due Vice Segretari, cui può delegare compiti specifici.

Il Segretario può, comunque, delegare ai membri del Consiglio o a qualunque socio compiti specifici.

Il Segretario, allo scopo di realizzare il fine dell'Associazione si adopererà per:

- intraprendere tutte le azioni di raccolta fondi e propaganda necessarie al raggiungimento del fine sociale, in accordo e dietro ratifica del Consiglio Direttivo;
- stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi tipo, con le strutture pubbliche, con professionisti e/o Società.

Potrà, ove necessario, avvalersi anche della collaborazione di professionisti e/o Società esterni all'Associazione, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Segretario firma l'autorizzazione alle spese.

Art. 22

Il Tesoriere è il responsabile della Cassa e raccoglie i contributi sindacali dagli iscritti. Predispone il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo per essere presentato all'approvazione dell'Assemblea. Il tesoriere provvede al pagamento delle spese autorizzate dal Segretario.

TITOLO VIII

- L'ASSEMBLEA TERRITORIALE DI ASL E DI DISTRETTO

- I COMITATI TERRITORIALI DI ASL E DI DISTRETTO

- IL COMITATO SCIENTIFICO

- IL CENTRO STUDI

Art. 23

Fanno parte dell'Assemblea Territoriale di ASL e di Distretto tutti i medici iscritti alla FIMP Roma nel rispetto della loro sede lavorativa.

L'Assemblea viene convocata dal Segretario previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

Art. 24

Il Comitato Territoriale di ASL è composto dai membri dei Comitati di ASL (ex art. 11 DPR 272/00).

Il Comitato Territoriale di Distretto è composto dai membri indicati dalla FIMP Roma e dai membri di diritto indicati dalla FIMP Roma nei Distretti (ex art. 14 bis DPR 272/00).

I Comitati Territoriali sono convocati dal Segretario.

Il Segretario fa parte di diritto, con pieni poteri, dei Comitati Territoriali di ASL e di Distretto.

Art. 25

Il Comitato Scientifico ha come scopo l'ottimizzazione delle risorse umane in relazione ai piani formativi specifici collegati ad obiettivi della pediatria di famiglia. E' membro di diritto del Comitato Scientifico il Segretario dell'Associazione. Possono far parte del Comitato Scientifico tutti i soci che ne facciano espressa richiesta. Il Consiglio Direttivo valuta a suo insindacabile giudizio le richieste formulate nell'ambito dell'attività del Comitato Scientifico stesso.

Il Comitato Scientifico sottopone all'approvazione del Segretario e del Consiglio Direttivo tutte le iniziative scientifiche e formative elaborate al suo interno e prese in accordo con il Segretario.

Il Segretario nomina e revoca, tra i membri, il responsabile del Comitato il quale indica i membri degli staff operativi finalizzati a specifici progetti.

Art. 26

Il Centro Studi cura l'organizzazione e l'attuazione di progetti di ricerca su temi sindacali e culturali. Sono membri di diritto del Centro Studi il Segretario ed i membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina e revoca, tra i membri, il responsabile del Centro Studi il quale indica i membri degli staff operativi finalizzati a specifici progetti. Il Centro Studi potrà avvalersi della collaborazione di società esterne specializzate nel settore.

Art. 27

I Revisori dei Conti, nel numero di tre più un supplente, che interviene in caso di assenza od impedimento di un membro effettivo, sono eletti dall'Assemblea Generale contemporaneamente al Consiglio Direttivo.

È compito dei Revisori dei Conti l'esame dei documenti contabili e la verifica della legittimità delle spese sostenute; verificano la consistenza di cassa ed hanno diritto di esaminare qualsiasi documento amministrativo contabile relativo alla gestione. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'ambito dell'associazione.

I membri eletti nel Collegio dei Revisori dei Conti eleggono un Presidente con scrutinio segreto.

I revisori dei conti controllano i registri contabili secondo quanto previsto dalle leggi in materia. Le deliberazioni del Collegio sono valide se assunte a maggioranza, in presenza di almeno due componenti.

TITOLO X - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 28

Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea Generale contemporaneamente al Consiglio Direttivo, è composto da tre membri con funzione arbitrale e disciplinare nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo, dei Coordinatori di ASL, dei Consiglieri di Distretto e degli iscritti; sono i tutori dell'osservanza dello Statuto.

La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'ambito dell'associazione e richiede il compimento del cinquantesimo anno di età.

I membri eletti nel Collegio dei Probiviri eleggono un Presidente con scrutinio segreto. Le deliberazioni del Collegio sono valide se assunte a maggioranza, in presenza di almeno due componenti.

TITOLO XI - LO STATUTO

Art. 29

Il presente Statuto è approvato a maggioranza dell'Assemblea Generale. Ogni variazione viene deve essere deliberata dall'Assemblea appositamente convocata con unico ordine del giorno avente ad oggetto la modifica dello Statuto stesso. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le regole e le norme vigenti in materia.

TITOLO XII - SCIOGLIMENTO

Art. 30

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo in favore di altre Associazioni o Organizzazioni con finalità analoghe, non lucrative di utilità sociale o pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO XIII - CONTROVERSIE

Art. 31

Tutte le eventuali controversie tra soci, tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al Collegio dei Probiviri, il Collegio giudicherà *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Contro le decisioni del Collegio Provinciale dei Probiviri si può ricorrere entro 30 giorni dalla loro notifica al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 32

Per ogni ulteriore controversia giudiziaria si elegge come competente il Foro di Roma.

TITOLO XIV - TRATTAMENTO DATI PERSONALI DLGS 196/03

Art. 33

Tutti gli iscritti o tutti coloro che sono stati iscritti all'associazione accettano, con la semplice iscrizione all'Associazione medesima, il trattamento dei propri dati personali da parte dell'Associazione nel rispetto del Dlgs. 196/03. In particolare gli associati consentono espressamente all'Associazione e per essa al suo legale rappresentante l'utilizzo, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali anche mediante cessione degli stessi a terzi estranei all'associazione, purché strettamente aderenti ai fini istituzionali e scientifici. Il consenso al trattamento dei dati personali viene espresso dall'associato con la sottoscrizione della richiesta di iscrizione e con la conseguente accettazione dello statuto. L'associato può accedere ai propri dati in qualsiasi momento ed esercitare direttamente i diritti di cui all'art. 7, Dlgs 196/03 senza per questo decadere dalla qualifica di socio. Responsabile del trattamento dei dati personali è l'associazione stessa, che ha sede a Roma – Via Gian Luca Squarcialupo, n. 20 – 00162 Roma. L'associato può sempre recedere dal consenso prestato inviando lettera A.R. all'Associazione o tramite PEC.

Entrata in vigore dello Statuto.

Il presente Statuto entra in vigore al termine del mandato dell'attuale Consiglio Direttivo, comprensivo di eventuale proroga disposta dall'Assemblea. Alla stessa data è abrogato lo Statuto approvato in data 23.6.2003.

Approvato in Roma, 11 dicembre 2014.